



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **15 Febbraio 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)

Firmato digitalmente

DGR n. 58 del 15.02.2021

OGGETTO: G.R. 203 del 14 aprile 2020. Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Adozione.



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.G.R. 203 del 14 aprile 2020. Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa vigente in materia di controlli nelle Pubbliche Amministrazioni, finalizzata a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a perseguirne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità, in un'ottica di sana gestione finanziaria, nel rispetto dei principi generali espressi dalla legislazione statale e regionale, ed in particolare:

- il Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*, che ha definito, per la prima volta in forma unitaria, le diverse tipologie di controllo interno e specificamente: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, che, proseguendo il processo di rinnovamento del sistema dei controlli, ha introdotto la valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale della Pubblica Amministrazione al fine di incentivare la qualità e l'efficienza della prestazione lavorativa;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*, avente ad oggetto il riordino del sistema dei controlli e la semplificazione e razionalizzazione di essi;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'obbligo per le Regioni di redigere una relazione di fine legislatura contenente la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con riferimento specifico anche al sistema ed esiti dei controlli interni;
- il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, il quale, tra l'altro, ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio di Revisori dei Conti nelle Regioni, con compiti di controllo interno, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente;
- il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”* convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che, all'art. 1, comma 6, introduce l'obbligo per i Presidenti delle Regioni, di trasmettere annualmente alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti una

relazione, da redigersi sulla base di Linee Guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, volta a mettere in evidenza la regolarità della gestione e l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli interni attuati dall'Ente;

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che ha, tra l'altro, individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con il quale sono stati introdotti e disciplinati gli obblighi, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicazione di atti ed altre informazioni riguardanti l'attività dell'amministrazione;

VISTI, inoltre, a livello di Ordinamento regionale:

- lo Statuto regionale, art. 66, rubricato *“I Controlli Interni”*, con il quale si dispone: *“1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione”*; e art. 85, rubricato *“Il funzionamento dei controlli”* con il quale si dispone: *“La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente”*;

- la Legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 recante Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo, che all'art. 43, rubricato *“Controlli interni”*, dispone: *“La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla L.R. n. 77/1999”*;

- la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, e s.m.i., che, al Titolo V, rubricato *“Sistema del controllo interno”* detta specifica disciplina riguardante il Controllo ispettivo contabile (art. 28) e il Controllo di Gestione (art. 29);

- la Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, artt. 19-29, recante disposizioni circa l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

- la Legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 28.01.2020 e n. 153 dell'11 marzo 2020 con le quali è stato approvato l'assetto organizzativo e definite le competenze del Servizio Autonomo *“Controlli e Anticorruzione”* al quale sono, tra le altre, attribuite competenze in materia di *“controlli di regolarità amministrativa”*, così come declinate nel funzionigramma approvato da ultimo con la suddetta DGR n. 153/2020;

RILEVATO che la Giunta regionale, con le richiamate Deliberazioni, ha circoscritto i controlli di regolarità amministrativa attribuiti al Servizio ai *controlli successivi di regolarità amministrativa* disponendo che gli stessi *sono diretti a verificare, mediante tecniche di campionamento, il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa oltre che dei tempi procedurali, relativamente ai procedimenti di spesa, di gara, di concessione di contributi e relativa rendicontazione, di stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e di atti analoghi, nonché quelli relativi a bandi ed avvisi pubblici concernenti le procedure selettive per il reclutamento del personale*;

DATO ATTO che in conseguenza della nuova strutturazione del sistema dei controlli interni in sede di riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale nonché in considerazione della connotazione data al controllo di regolarità amministrativa nel funzionigramma approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 153/2020 e delle finalità tipiche del medesimo, nell'ambito del Piano delle Prestazioni 2020 – 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 14.04.2020, è stato attribuito al Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione l'obiettivo operativo annuale *“Adozione disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa”*;

CONSIDERATO che, in attuazione del predetto obiettivo, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione ha provveduto a predisporre schema di Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa;

DATO ATTO che lo schema di Disciplinare è stato definito tenendo conto:

- delle Linee Guida per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul sistema dei Controlli interni, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 5 del 20.04.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, ed avente la finalità di fornire indirizzi ed acquisire dati omogenei sul grado di adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dagli Enti, articolate in quattro sezioni contenenti indirizzi e dati caratteristici delle principali tipologie di controllo nonché rilevazioni sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalle Regioni in caso di riscontrate irregolarità;
- delle Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza Covid-19, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 18 del 07.10.2020, che, in considerazione dei mutamenti organizzativi e lavorativi determinati dal diffondersi dell'epidemia, inducono a considerare l'esigenza di adeguamento delle modalità di attuazione dei controlli interni in funzione delle mutate modalità organizzative, nonché di adeguamento dei regolamenti interni per consentire l'esercizio del controllo (modalità di rilascio pareri in call o videoconferenza, utilizzo di strumenti digitali quali pec e firma digitale, possibilità di acquisizione di documenti digitali e accesso archivi digitalizzati, ecc...);
- delle disposizioni contenute nell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che, pur dettate specificamente per gli Enti Locali, recano principi utili anche per la strutturazione del sistema dei controlli di regolarità amministrativa della Regione;
- del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8, adottato, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con Deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 10.08.2020, che, nell'ambito della mappatura dei processi, individua le aree a maggior rischio corruzione;

DATO ATTO che il controllo successivo di regolarità amministrativa si annovera tra le misure a disposizione del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (R.P.C.T.) quale istituto con natura sostanzialmente collaborativa ed avente la finalità di verificare che l'attività amministrativa regionale sia improntata al rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali, nonché di contribuire al miglioramento e alla semplificazione dell'attività amministrativa dell'Ente;

PRECISATO che, per come delineato nel funzionigramma approvato con la D.G.R. 153 del 11.03.2020, il controllo di regolarità amministrativa oggetto della presente disciplina è ascrivibile ai controlli successivi ed è svolto su atti di natura gestionale perfezionati e per i quali si sia conclusa anche l'ultima fase di integrazione dell'efficacia;

VISTO lo schema del "Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa", con l'unità Relazione, predisposti dal Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione ed allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto le lettere A) e B);

DATO ATTO che il predetto Documento è stato sottoposto alla Conferenza dei Direttori che ha espresso condivisione sul medesimo come da verbale in data 28.09.2020, con l'intesa del recepimento delle osservazioni formulate riguardanti, sostanzialmente, la più puntuale definizione delle tecniche di campionamento e degli esiti del controllo nell'ipotesi di riscontro di eventuali irregolarità, a mente delle quali osservazioni lo schema di disciplinare è stato opportunamente rivisitato;

CONSIDERATO che le tecniche di campionamento degli atti da sottoporre a controllo, la formazione del campione e la selezione casuale degli stessi devono essere definite in modo tale che il controllo riguardi proporzionalmente tutte le tipologie di atti riferiti ai procedimenti oggetto di controllo, nonché tutte le Strutture che adottino atti ascrivibili alle tipologie previste e che ciò presuppone l'utilizzo di una banca dati certa, completa, aggiornata e contenente la catalogazione degli atti per tipologia; a tal fine con nota del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione prot. n. 03009128/20 del 22/10/2020 è stata richiesta al Servizio Informatica e Statistica la possibilità di implementare il sistema documentale Archiflow, prevedendo la classificazione degli atti per tipologia già in fase di inserimento nel sistema e, quindi, di generare elenchi per la successiva estrazione;

CONSIDERATO inoltre, che:

- la predetta implementazione è in linea con le disposizioni in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e può risultare funzionale anche all'efficienza dell'attività amministrativa, soprattutto nel contesto dei mutamenti organizzativi e lavorativi determinati dal diffondersi dell'epidemia COVID-19;
- nell'ambito della medesima implementazione, potrebbe essere verificata anche la fattibilità di un riversamento automatico degli atti che siano soggetti all'obbligo di trasparenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nelle corrispondenti categorie della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ottica della semplificazione e riduzione delle operazioni che le Strutture sono tenute ad espletare per il rispetto dei diversi obblighi di pubblicazione e

salvo rendere non intellegibili i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO di demandare al competente Servizio Informatica e Statistica la predisposizione delle implementazioni dei sistemi documentali per i fini sopra espressi, richiamando altresì l'attenzione di tutte le Strutture regionali sugli indirizzi che, conseguentemente, saranno impartiti per il miglior funzionamento dei sistemi in argomento e per il raggiungimento degli obiettivi attesi;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'adozione del "Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa" come sopra allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

RITENUTO di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione del "Piano annuale dei Controlli" per l'anno 2021, previsto all'art. 5 del predetto Disciplinare, che sarà predisposto e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale all'esito delle implementazioni informatiche di cui sopra e della conseguente puntuale definizione delle modalità di campionamento degli atti da sottoporre a controllo e della relativa selezione;

RITENUTO, altresì, di precisare che nelle more dell'adozione del Piano annuale dei Controlli il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, a mente di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Disciplinare approvato con la presente deliberazione, potrà procedere al controllo, sulla base dei criteri e modalità contenuti nel predetto Disciplinare, di almeno un atto per ciascuna tipologia indicata nel funzionigramma approvato con DGR 153 dell'11 marzo 2020 e per ciascun Dipartimento, che sia stato adottato in data successiva alla pubblicazione della presente deliberazione, estraendo gli atti tra quelli pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, previa comunicazione a tutte le Strutture regionali della data del sorteggio e redigendo apposito verbale delle operazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento attraverso la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare il "Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa" predisposto dal Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione con la relativa "Relazione" illustrativa, allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali rispettivamente sotto le lettere A) e B);

2. di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà all'adozione del "Piano annuale dei Controlli" per l'anno 2021, previsto all'art. 5 del Disciplinare, che sarà predisposto e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale all'esito della puntuale definizione delle modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre al controllo attraverso adeguati sistemi informatici;

3. di demandare al Servizio Informatica e Statistica l'implementazione dei sistemi documentali occorrente per la proficua attuazione delle procedure di controllo, ritenendo che la medesima implementazione sia in linea con le disposizioni in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e che possa essere funzionale anche ad una maggiore efficienza dell'attività amministrativa, soprattutto nel contesto dei mutamenti organizzativi e lavorativi determinati dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, nonché di richiamare l'attenzione di tutte le Strutture regionali sugli indirizzi che saranno impartiti per il miglior funzionamento dei sistemi in argomento e per il raggiungimento degli obiettivi attesi;

4. di disporre che nell'ambito della predetta implementazione sia verificata anche la fattibilità di un riversamento automatico degli atti inseriti nel sistema che siano soggetti all'obbligo di trasparenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nelle corrispondenti categorie della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ottica della semplificazione e riduzione delle operazioni che le Strutture sono tenute ad espletare per il rispetto dei diversi obblighi di pubblicazione e salvo rendere non intellegibili i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

5. di precisare che nelle more dell'adozione del Piano annuale dei Controlli il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, a mente di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Disciplinare approvato con la presente deliberazione, potrà procedere al controllo, sulla base dei criteri e modalità contenuti nel predetto Disciplinare, di

almeno un atto per ciascuna tipologia indicata nel funzionigramma approvato con DGR 153 dell'11 marzo 2020 e per ciascun Dipartimento, adottato in data successiva alla pubblicazione della presente deliberazione, estraendo gli atti tra quelli pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, previa comunicazione a tutte le Strutture regionali della data del sorteggio e redigendo apposito verbale delle operazioni;

6. di trasmettere, a cura del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Dirigenti dei Servizi Autonomi ai fini della relativa diffusione tra tutto il personale regionale, nonché all'Ufficio di diretta Collaborazione del Presidente, al personale delle Segreterie politiche dei componenti della Giunta Regionale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE - CAP

SERVIZIO:

UFFICIO: Controlli di regolarità amministrativa

L'Estensore

Dott.ssa Everina Di Filippo

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Everina Di Filippo

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

Il Dirigente del Servizio Autonomo

Controlli e Anticorruzione

Avv. Carlo Massacesi

(firma)

Il Componente la Giunta

On. Marco Marsilio

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

ARTICOLATO

Art. 1 (Principi e Finalità)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa oggetto del presente disciplinare si annovera tra le azioni e le misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.).

Detto controllo ha natura fondamentalmente collaborativa, ispirandosi ai principi di collaborazione, trasparenza nella programmazione delle verifiche e confronto con i titolari dei procedimenti sottoposti a controllo. E' svolto altresì in ossequio ai principi di esclusività della responsabilità dirigenziale e di esercizio del potere di autotutela.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a. verificare e garantire che l'attività amministrativa regionale sia improntata al rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali;
- b. ricondurre, per quanto possibile, l'attività provvedimentale di natura gestionale dell'Ente nell'alveo della regolarità amministrativa, promuovendo l'esercizio del potere di autotutela così da prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti e ridurre il contenzioso;
- c. contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 2 (Ambito di applicazione e Struttura preposta)

1. Il presente disciplinare è volto a regolare l'organizzazione e le modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, attraverso un controllo a campione nella fase successiva alla conclusione del procedimento.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è attribuito al Servizio Controlli e Anticorruzione giusta DGR n. 153 dell'11.03.2020, secondo le funzioni ivi declinate ed è esercitato dal Servizio attraverso il personale dell'Ufficio preposto.

Per il più puntuale espletamento delle procedure di controllo è riconosciuta al Servizio, ove si rendesse necessario per la valutazione di profili che richiedano approfondita conoscenza della normativa, della prassi e della giurisprudenza di riferimento dei procedimenti sottoposti a controllo,

la possibilità di richiedere il supporto di professionalità in possesso di competenze specialistiche in merito e/o di costituire gruppi di lavoro.

3. Il personale addetto alle attività di controllo deve essere estraneo alle procedure e agli atti da esaminare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in presenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché delle disposizioni sull'obbligo di riservatezza.

4. Fatte salve le verifiche relative al rispetto dei principi di ordine contabile necessariamente insite nei controlli sui procedimenti di spesa e quelle sugli aspetti a rilevanza contabile e finanziaria presenti negli altri procedimenti oggetto di controllo, il presente disciplinare non include i controlli di regolarità contabile svolti, sia in via preventiva che successiva, secondo le vigenti disposizioni in materia, né i controlli su concessioni di finanziamenti che risultino assoggettati a sistemi di controllo specificamente previsti dalle rispettive normative e, conseguentemente, attribuiti ad altre Strutture regionali.

Art. 3 **(Oggetto del controllo)**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla base di quanto specificato nella DGR 153/2020, è diretto a verificare il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e del rispetto dei tempi procedurali ed è effettuato con riferimento ai seguenti procedimenti:

- a) procedimenti di spesa;
- b) procedure di gara;
- c) concessione di contributi e relativa rendicontazione;
- d) stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e atti analoghi;
- e) procedure selettive per il reclutamento del personale.

2. Ai fini delle verifiche oggetto del presente disciplinare, come sopra declinate:

a) per trasparenza, si intende la chiarezza e la comprensibilità dell'azione amministrativa, sia con riferimento agli aspetti formali del provvedimento (chiarezza nell'indicazione dell'oggetto, chiarezza espositiva e di linguaggio, richiamo esaustivo dei fatti presupposti del procedimento e delle norme applicate, chiarezza della motivazione), sia con riferimento ad aspetti sostanziali (comunicazione dell'avvio del procedimento, indicazione del responsabile del procedimento e dei termini del procedimento etc.);

b) per correttezza amministrativa, si intende la rispondenza del provvedimento alle disposizioni di legge e regolamentari, sia di carattere generale che di settore, ivi comprese quelle che regolano la

gestione del procedimento amministrativo e la formazione degli atti, nonché la rispondenza al principio di buona fede;

c) per rispetto dei tempi procedurali, si intende l'osservanza dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per la gestione e conclusione del procedimento.

3. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati mediante tecniche di campionamento tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare proporzionalmente tutte le Strutture che adottino atti riferiti ai procedimenti ascrivibili alle tipologie anzidette, secondo procedure che saranno puntualmente definite nel Piano Annuale dei Controlli di cui al successivo articolo 5.

Il controllo è esteso a tutti gli atti del procedimento al quale appartiene l'atto individuato, a quelli presupposti e/o collegati e, se del caso, alle procedure istruttorie connesse.

4. Il campionamento è effettuato anche tenendo conto della mappatura dei processi individuati nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato.

Art. 4 **(Modalità, tempistiche ed effetti)**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge con cadenza almeno semestrale.

2. L'esame degli atti è effettuato sulla base di una griglia di valutazione contenente parametri di verifica dell'atto idonei ad accertarne la regolarità con riferimento ad elementi predefiniti, differenziati nei limiti richiesti dalla specificità dell'oggetto del controllo e conosciuti prima della formazione del campione, di seguito indicati a titolo esemplificativo e che saranno dettagliati in funzione della diversa tipologia degli atti sottoposti a controllo in sede di approvazione del Piano Annuale dei Controlli di cui al successivo art. 5:

- a. titolarità del potere amministrativo esercitato e competenza all'adozione dell'atto;
- b. indicazione e conformità alle disposizioni normative e regolamentari di carattere sostanziale, sia generali che settoriali;
- c. indicazione e conformità alle disposizioni di carattere generale relative al procedimento amministrativo;
- d. indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto alla base del procedimento;
- e. coerenza logica tra le parti dell'atto (premessa, motivazione, dispositivo);
- f. completamento del procedimento e adozione del provvedimento finale nei termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.

3. Nello svolgimento dell'istruttoria, prima della sua conclusione con la redazione della scheda di verifica di cui al successivo comma 5, è assicurato il confronto collaborativo con il Dirigente

titolare del procedimento oggetto di controllo, che sarà chiamato a fornire ogni chiarimento, attraverso integrazioni documentali e/o audizioni, in merito ai possibili aspetti controversi.

4. Ove in sede istruttoria vengano riscontrati vizi di legittimità ne è data tempestiva comunicazione al Dirigente titolare del procedimento, per eventuali interventi in autotutela nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge 241/1990. Anche in tale ipotesi si può aprire, su richiesta del Dirigente, un confronto volto ad approfondire e chiarire le questioni oggetto di rilievo, ferma restando in capo al medesimo l'assunzione di ogni determinazione in merito.

5. Per ciascun atto esaminato è compilata una scheda di verifica ove è riportato l'esito del controllo sulla base dei parametri previsti nella griglia di valutazione. Nella scheda possono essere proposte eventuali azioni di miglioramento e/o correttive. La scheda di verifica è trasmessa al Dirigente titolare del procedimento oggetto di controllo, anche ai fini delle determinazioni di propria competenza riguardo ad eventuali rilevate irregolarità.

6. Nel rispetto dei principi di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela, l'esito del controllo non ha alcun effetto sull'atto, restando in capo al Dirigente che lo ha adottato la responsabilità di tener conto dei rilievi formulati ed, eventualmente, porre in essere misure correttive in autotutela ove ancora esercitabili ai sensi di legge, ovvero di confermare il proprio avviso sulla regolarità del provvedimento adottato. In ogni caso, il Dirigente destinatario di segnalazione a seguito del controllo è tenuto a prendere in considerazione la segnalazione, assumendo le proprie determinazioni in ordine ai rilievi mossi, delle quali darà tempestiva informazione al titolare del controllo.

Art. 5 **(Piano Annuale dei controlli)**

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, è predisposto un Piano dei Controlli che, sulla base dei principi e regole contenute nel presente disciplinare, definisce:

- a) l'ambito dei controlli;
- b) le modalità operative per il corretto campionamento;
- c) le modalità operative della procedura di controllo;
- d) l'entità del campione;
- e) la griglia di valutazione ove si dettagliano e precisano i parametri di controllo definiti al precedente art. 4, co 2, del presente disciplinare, e la scheda di verifica;
- f) le tempistiche della procedura di controllo che devono essere tali da consentire l'eventuale esercizio dell'autotutela in presenza di specifico rilievo.

2. Il Piano Annuale dei Controlli è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
3. In assenza di un Piano dei Controlli approvato e comunque fino alla sua definizione, sarà garantita un'attività di controllo su almeno n. 10 (dieci) atti per semestre, conformemente ai principi e criteri contenuti nel presente disciplinare.

Art. 6
(Rapporti sull'esito dei controlli)

1. L'esercizio e gli esiti delle procedure di controllo sono documentati da un rapporto semestrale contenente:
 - a) atti che hanno costituito il campione e sue modalità di formazione nel periodo di riferimento, distinti per tipologia;
 - b) eventuali atti controllati al di fuori del controllo periodico;
 - c) tipologie e numero degli atti per i quali sono stati riscontrati vizi e loro riparto per categorie di vizio;
 - d) indicazione degli atti di cui al punto precedente che hanno comunque avuto attuazione e a quali condizioni;
 - e) indicazione delle azioni correttive proposte ed eventualmente adottate nell'esercizio del potere di autotutela;
 - f) organi cui sono trasmesse le risultanze del controllo.
2. Il rapporto semestrale è trasmesso al Presidente e ai Componenti della Giunta regionale, al Direttore Generale, all'OIV, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Controllo di Gestione.
3. Il rapporto può contenere suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, promuovendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.
4. Nel caso in cui dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili a scorretta o differenziata interpretazione o applicazione di norme, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, di concerto con il Direttore Generale ed il Servizio Legislativo, può proporre l'adozione di atti interpretativi o di direttive, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate e di uniformare i comportamenti delle Strutture dell'ente.
5. Sulla base dei rapporti semestrali il Servizio Controlli e Anticorruzione redige il rapporto annuale sui controlli di regolarità amministrativa, ai fini della predisposizione della Relazione annuale sul sistema dei controlli che il Presidente della Regione è tenuto a redigere ed a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

Il Responsabile dell'Ufficio
Controlli di regolarità amministrativa

Il Dirigente del Servizio Autonomo
Controlli e Anticorruzione

Dott.ssa Everina Di Filippo

Avv. Carlo Massacesi

RELAZIONE

PREMESSA

1. Normativa nazionale e regionale sul sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni degli enti territoriali si fonda, da un lato, sul principio dell'equiordinazione costituzionale di tali enti con gli altri livelli di governo, dall'altro sul principio di coordinamento della finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, nel rispetto degli impegni comunitari.

Alla luce della normativa vigente in materia, così come puntualmente previsto dal D.Lgs 286/1999, il sistema dei controlli interni si articola generalmente nelle seguenti tipologie:

- Controllo strategico;
- Controllo di gestione;
- Controllo Ispettivo – Contabile;
- Controlli di regolarità Amministrativa;
- Controllo sulla valutazione del personale (performance organizzativa e individuale).

Le predette tipologie di controllo risultano oggi implementate dalle diverse novelle operate con il D.L. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 213/2012) e, per quanto riguarda in particolare le Regioni, le seguenti nuove tipologie di controllo risultano contemplate nelle Linee-guida deliberate dalla Corte dei Conti per la redazione della relazione annuale dei Presidenti delle Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D. L. 174/2012:

- Controllo sulla qualità dei servizi;
- Controllo sulla qualità della legislazione;
- Controllo sull'impatto della regolazione,

tipologie, queste ultime, aventi sostanzialmente lo scopo di fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) ed il grado di utilità effettivamente conseguito.

Successive normative (D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 149/2011, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2012) hanno previsto, anche per le Regioni, l'obbligo di adottare specifici strumenti volti alla verifica della situazione finanziaria della regione, nonché di dotarsi di appositi organi di controllo interno, fermo restando che, in ragione del livello di autonomia ed equiordinazione costituzionale, le Regioni si dotano di proprie disposizioni normative in materia di organizzazione dei controlli interni.

I nuovi statuti delle Regioni, emanati ai sensi dell'art. 123 Cost., contengono disposizioni di principio, mentre la disciplina attuativa è normalmente affidata alla legge regionale o, anche, ai Regolamenti interni dei Consigli regionali.

Il vigente **Statuto regionale** contiene disposizioni sui controlli interni all'art. 66, rubricato "I controlli interni", che testualmente recita: "1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione."; e all'art. 85, rubricato "Il funzionamento dei controlli" con il quale si dispone: "La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente".

La **Legge regionale 25 marzo 2002 n. 3** recante Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo, all'art. 43 rubricato "Controlli interni", dispone: "*La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla L.R. n. 77/1999.*

I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)."

La **Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77**, al Titolo V rubricato "Sistema del controllo interno" detta specifica disciplina riguardante il Controllo ispettivo contabile (art. 28) e il Controllo di Gestione (art. 29).

Il richiamato art. 28 dispone, tra l'altro, che

"La struttura organizzativa competente per il "Controllo ispettivo-contabile", è deputata a:

a) effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;

b) assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;

c) controllare e certificare tutte le attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n° 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;

d) svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.”

2. I controlli interni di regolarità amministrativa

I “controlli interni di regolarità amministrativa” sono distinti a seconda che avvengano in fase preventiva o successiva.

Per la distinzione, può farsi riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che, pur dettate particolarmente per gli Enti Locali, recano una disciplina dei controlli utile ai fini della distinzione.

Il predetto art. 147 bis, al comma 1, riguardo al controllo di regolarità in fase preventiva dispone: “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”.

Al comma 2 del richiamato art. 147 bis, si dispone che “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.

Dalla lettura delle predette disposizioni, unitamente a quelle riguardanti le competenze degli Organi di revisione, si deduce che la disciplina dei controlli successivi di regolarità amministrativa non si estende a quelli di regolarità contabile cui si provvede, in via preventiva ed in via successiva, da parte dei Dirigenti che adottano o propongono l'atto, con apposita dichiarazione nel corpo dell'atto medesimo, dal Dirigente del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere sia sulle Deliberazioni dell'Organo Esecutivo che sulle Determinazioni Dirigenziali, nonché dall'Organo di revisione istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011.

Si precisa, parimenti, che il controllo successivo di regolarità amministrativa non si estende alle concessioni di finanziamento che risultino assoggettate a sistemi di controllo specificamente previsti dalle rispettive normative e che, conseguentemente, risultino già attribuiti ad altre Strutture regionali.

La recente complessiva riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale ha portato alla definizione di un nuovo assetto del sistema dei controlli interni.

Con DGR n. 56 del 28.01.2020 e successiva DGR n. 153 dell'11 marzo 2020 è stato approvato l'assetto organizzativo e definite le competenze del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" al quale sono state, tra le altre, attribuite competenze in materia di "controlli di regolarità amministrativa", così come declinate nel funzionigramma approvato con la richiamata DGR 153/2020.

A seguito della predetta riorganizzazione, si è reso necessario rivisitare ed aggiornare la disciplina dei controlli successivi di regolarità amministrativa, disciplina in parte contemplata nel "Manuale tecnico-operativo per le verifiche ispettivo-contabili" approvato con DGR n. 844 del 9 novembre 2018 - riguardante in sintesi il controllo ispettivo contabile sulle attività cofinanziate dall'Unione Europea, sulla gestione delle assegnazioni regionali alle strutture della Giunta regionale e agli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione - ove il controllo di regolarità amministrativa è trattato in parte e congiuntamente al controllo ispettivo contabile ed ai controlli di più spiccato carattere finanziario in funzione delle competenze allora attribuite alla Struttura preposta.

In ossequio alla connotazione data al controllo di regolarità amministrativa nel funzionigramma approvato in sede di riorganizzazione e alle finalità tipiche del medesimo, emergeva la necessità di aggiornare e ridefinire i criteri e le modalità di espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Conseguentemente, nell'ambito del Piano delle Prestazioni approvato con DGR n. 203 del 14.04.2020 è stato assegnato al Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione l'obiettivo operativo annuale "Adozione disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa".

Il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione ha quindi proceduto all'elaborazione dello schema del suddetto Disciplinare contenente la disciplina dello svolgimento dei controlli di successivi regolarità amministrativa.

Detta disciplina è ispirata ai principi e criteri di seguito sommariamente delineati.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si annovera tra le azioni a disposizione del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (R.P.C.T.), di natura sostanzialmente collaborativa ed avente la finalità di verificare che l'attività amministrativa regionale sia improntata al rispetto dei principi di trasparenza, correttezza

amministrativa e dei tempi procedurali, di ricondurre l'azione amministrativa nell'alveo della regolarità amministrativa, laddove siano riscontrate irregolarità e sia esercitabile il potere di autotutela, nonché di contribuire al miglioramento e semplificazione dell'attività amministrativa dell'Ente (Art. 1). In tal senso, il rapporto sull'esito dei controlli può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, anche attraverso la promozione di modifiche regolamentari, procedurali o di prassi e, nel caso in cui dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili a scorretta o differenziata interpretazione o applicazione di norme, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, di concerto con il Direttore Generale ed il Servizio Legislativo, può promuovere circolari interpretative o direttive, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate e di uniformare i comportamenti delle strutture dell'Ente (Art. 6).

2. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono, in conformità con quanto previsto nella Delibera di organizzazione n. 153 dell'11.03.2020, diretti a verificare il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa oltre che dei tempi procedurali, relativamente ai procedimenti di spesa, di gara, di concessione di contributi e relativa rendicontazione, di stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e di atti analoghi, nonché quelli relativi a bandi ed avvisi pubblici concernenti le procedure selettive per il reclutamento del personale. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati mediante tecniche di campionamento e di selezione informatizzata tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare proporzionalmente tutte le Strutture che adottino atti riferiti ai procedimenti ascrivibili alle tipologie anzidette (Art. 3).
3. L'esame degli atti viene effettuato con cadenza almeno semestrale e sulla base di parametri di verifica idonei ad accertarne la regolarità con riferimento ad elementi predefiniti, differenziati, nei limiti richiesti dalla specificità dell'oggetto del controllo, e conosciuti prima della formazione del campione degli atti da sottoporre a controllo (Art. 4).
4. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, è predisposto e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale un Piano dei Controlli che, sulla base dei principi e regole contenute nel disciplinare, definisce l'ambito dei controlli, il periodo di adozione degli atti sottoposti a controllo, l'entità del campione e le modalità operative per il campionamento, le modalità operative della procedura di controllo e sua tempistica, la griglia di valutazione contenente i parametri di controllo e la scheda di verifica (Art. 5).
5. L'esercizio e gli esiti del controllo sono documentati in un rapporto semestrale da trasmettersi al Presidente e ai Componenti della Giunta regionale, al Direttore Generale, all'OIV, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Controllo di Gestione. Sulla base dei rapporti semestrali, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione redige il rapporto annuale sui controlli successivi di regolarità amministrativa, ai fini della predisposizione

della Relazione annuale sul sistema dei controlli che il Presidente della Regione trasmette alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (Art. 6).

Si dà atto che lo schema di “Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa” è stato sottoposto alla Conferenza dei Direttori che ha espresso la propria condivisione sul documento, sull'intesa del recepimento di alcune osservazioni formulate, come da verbale in data 28 settembre 2020.

Le osservazioni formulate riguardavano, sostanzialmente, la più puntuale definizione delle tecniche di campionamento e degli esiti del controllo nell'ipotesi di riscontro di eventuali irregolarità.

Quanto alla prima osservazione, essendo all'uopo necessario l'utilizzo di una banca dati certa, aggiornata, completa e contenente la catalogazione degli atti per tipologia, con nota del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione prot. n. 03009128/20 del 22/10/2020, è stata richiesta al Servizio Informatica e Statistica l'implementazione del sistema documentale da utilizzare quale banca dati per la formazione del campione, prevedendo la possibilità di classificare gli atti per tipologia già in fase di inserimento nel sistema e, quindi, di generare elenchi utili per la successiva estrazione.

E' stata poi precisata la modalità del contraddittorio nel caso di rilevate irregolarità, nel rispetto comunque del principio che l'esito del controllo non ha alcun effetto sull'atto, restando in capo al Dirigente che lo ha adottato la responsabilità di tener conto dei rilievi ed, eventualmente, porre in essere misure correttive in autotutela, ove ancora esercitabili ai sensi di legge, ovvero di confermare il proprio avviso sulla regolarità del provvedimento adottato.

Si è proceduto, quindi, alla rivisitazione dello schema di “Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa”, nella versione definitiva allegata.

Il Responsabile dell'Ufficio
Controlli di regolarità amministrativa
Dott.ssa Everina Di Filippo

Il Dirigente del Servizio Autonomo
Controlli e Anticorruzione
Avv. Carlo Massacesi